



NUSCO S.p.A.

Strada statale 7 bis, km. 50,500

80035 – Nola (NA)

Capitale sociale euro 17.128.103,00 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli n. 06861021217

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI
PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA E ORDINARIA PER I GIORNI 23 E
24 FEBBRAIO 2022, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA
CONVOCAZIONE**

Premessa

Signori Azionisti,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti è convocata presso la sede legale della Società in Strada statale 7 bis, km. 50.500, a Nola (NA) per il giorno 23 febbraio 2022 alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 16.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Collegio Sindacale:
 - 1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., della facoltà di emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”

In particolare, la proposta riguarda l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, di una delega ad emettere, in una o più volte, entro e non oltre 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma, 4, secondo periodo, e/o comma 5, del codice civile, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione (la "Delega 2420-ter").

Motivazioni e destinazione della delega ad aumentare il capitale sociale

La Delega 2420-ter è volta a consentire di aumentare il capitale sociale della Società in via scindibile, con o senza esclusione del diritto di opzione, al servizio di uno o più prestiti obbligazionari convertibili con conseguente raccolta, nell'interesse della Società, di nuovi mezzi finanziari, aventi natura anche obbligazionaria, i cui proventi potranno essere destinati a perseguire la strategia di sviluppo e di crescita, sia attraverso una crescita organica, sia per linee esterne. L'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di operare anche in esclusione del diritto di opzione ha, anche, l'obiettivo di allargare la compagine degli investitori di Nusco e di consentire di cogliere tempestivamente l'interesse di soggetti disponibili ad investire in obbligazioni convertibili emesse dalla Società.

La Delega 2420-ter, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi, in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni anche straordinarie e le ulteriori opportunità di mercato che possano richiedere di agire con particolare sollecitudine. Quanto precede, tenuto altresì conto dell'attuale fase di crescita del settore di mercato di riferimento per la Società, anche grazie all'attuazione dei decreti incentivanti l'installazione di nuovi infissi, schermature solari e portoni d'ingresso (c.d. "Ecobonus" e "Superbonus") che rappresentano un importante slancio all'attività operativa nonché agli incentivi governativi promossi a sostegno dell'edilizia ed in favore dei condomini e dei proprietari di immobili (i.e. ecobonus e superbonus al 110%), che inevitabilmente determineranno benefici in termini di fatturato per tutto il settore, data la crescita di commesse che ci si attende come conseguenza degli incentivi stessi che, più in generale, rappresentano un'opportunità straordinaria per il rilancio dell'economia nazionale.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

In particolare, l'emissione di obbligazioni convertibili potrà essere destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della Società al fine, tra l'altro, di sostenere la propria strategia di sviluppo e di crescita, sia attraverso una crescita organica ed anche per linee esterne.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega 2420-ter ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili da emettere nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle obbligazioni convertibili oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento

del lancio effettivo dell'operazione riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Caratteristiche dell'emissione del prestito obbligazionario convertibile, criteri di determinazione del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni convertibili e relative modalità

L'articolo 2420-ter, primo e secondo comma, del codice civile prevede che mediante modificazione dello Statuto possa essere attribuita *“agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato”* e *“per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione”*. In tal caso, *“la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale”*.

La delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione eserciterà la delega, emettendo le obbligazioni convertibili, risulterà da verbale redatto da notaio e sarà depositata ed iscritta nel registro delle imprese, a norma dell'articolo 2436 del codice civile. In aggiunta a ciò, al momento dell'emissione, gli Amministratori, in conformità a quanto prevede l'articolo 2420-bis del codice civile determineranno il rapporto di cambio e le modalità della conversione. Gli amministratori avranno altresì la facoltà di stabilire che, nel caso in cui non siano precedentemente convertite in azioni ordinarie della Società, a scadenza, le obbligazioni siano rimborsate in denaro o con azioni della Società e/o una loro combinazione.

Si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad emettere obbligazioni convertibili che siano offerte in sottoscrizione agli Azionisti, in proporzione al numero di azioni possedute, e/o riservate a terzi, escludendo il diritto di opzione degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma, 4, secondo periodo, e/o comma 5, del codice civile. Si precisa che nel caso di emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i, in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 2441 del codice civile, come consentito dall'articolo 8 dello Statuto della Società, potrà avere luogo nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile dovrà essere illustrata dal Consiglio di Amministrazione con apposita relazione dalla quale dovranno risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione; esemplificativamente le obbligazioni convertibili di nuova emissione potranno essere offerte in sottoscrizione anche a *partner* industriali, finanziari, strategici o investitori anche persone fisiche e/o investitori professionali individuati dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta di Delega 2420-ter prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta - nell'esercizio della predetta delega, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati - (i) tutte le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i (tra cui esemplificativamente: il/i periodo/i di emissione, le modalità di conversione delle obbligazioni convertibili; gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione in occasione di operazioni sul capitale e/o operazioni straordinarie della Società; tutte le modalità di rimborso delle obbligazioni convertibili, anche anticipato, e l'eventuale facoltà in capo alla Società di sottoscrivere, acquistare e annullare obbligazioni convertibili) e del/i relativo/i regolamento/i; (ii) il numero massimo di azioni ordinarie da emettere a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, il prezzo di emissione, compreso il

sovraprezzo, i tempi, i modi e le condizioni dell'offerta/e in sottoscrizione; nonché, più in generale, (iii) tutti i termini e condizioni dell'operazione/delle operazioni nel suo/loro complesso.

Durata della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega 2420-ter sia fino a 5 anni dalla data della deliberazione assembleare (e dunque entro i termini massimi di legge) e di stabilire che potrà essere esercitata, in via scindibile, in una o più volte; decorso tale termine la delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Nell'esercizio della Delega 2420-ter il Consiglio di Amministrazione stabilirà i periodi di emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i in relazione ai programmi della Società e tenuto conto anche delle condizioni dei mercati finanziari, fermo restando una volta esercitata la delega entro il predetto termine di 5 anni dalla data della deliberazione assembleare, le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine.

Dell'esercizio della delega verrà data adeguata informativa al mercato ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile.

Ammontare della delega

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (scindibile, comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega 2420-ter non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo di sovrapprezzo.

Godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni Nusco di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle obbligazioni convertibili avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione delle obbligazioni convertibili.

Modifica dello Statuto sociale

A fronte della Delega 2420-ter occorrerà modificare l'articolo 5.1 dello Statuto sociale di Nusco introducendo al termine dello stesso il seguente comma.

La parte in grassetto è quella che sarà aggiunta per effetto della deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Articolo 5.1	Articolo 5.1
5.1. Il capitale è di euro 17.128.103,00 (diciassettemilionicentottomilacentotre virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 14.682.500 (quattordicimilioneicentottantaduemilacinque cento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.	[INVARIATO]

“Con assemblea dei soci in data [•] febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.”

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partite dall’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nusco e che nessuna di esse comporta la ricorrenza del diritto di recesso.

Tanto premesso Vi proponiamo la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Nusco S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., ad emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches e/o in più prestiti obbligazionari convertibili), entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi periodo/periodi di emissione, tasso, durata, prezzo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società di compendio del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione. Una volta esercitata la delega entro il predetto termine del [•] 2027, le obbligazioni convertibili emesse potranno avere scadenza successiva e le azioni di compendio potranno essere emesse anche successivamente al predetto termine;

2. *di aggiungere al termine dell'art. 5.1 dello Statuto il seguente nuovo comma:*

“Con assemblea dei soci in data [•] febbraio 2022 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c., la facoltà di emettere, in una o più volte (e dunque anche in più tranches), entro e non oltre il [•] 2027, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società per un importo massimo complessivo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), stabilendo liberamente tutti i termini e condizioni dello stesso, inclusi tasso, durata, prezzo, periodo di emissione delle obbligazioni, il rapporto di cambio e il rimborso (inclusa la possibilità che spetti alla Società la facoltà di rimborsare il prestito alla sua scadenza in denaro, in azioni e/o mediante una combinazione dei due), da offrire in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e/o comma 5, c.c. nel rispetto di tutte le formalità e tutele richieste dalla legge, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione per un controvalore massimo di euro 8.000.000,00 (ottomilioni), comprensivo del sovrapprezzo, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione.”;

3. *Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione, con la più ampia facoltà di sub-delega nei limiti di legge, è altresì conferito ogni potere per stabilire liberamente tutti i termini e condizioni dell'emissione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e del regolamento dello/degli stesso/i, ivi inclusivo esemplificativamente e non esaustivamente ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche e/o prestito obbligazionario, il numero, il prezzo unitario di emissione (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato), periodo/periodi di emissione, e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi, con facoltà anche di stabilire un'allocazione inferiore alla preesistente parità contabile) nonché ogni altra caratteristica; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) delle obbligazioni convertibili nonché le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni e l'eventuale facoltà in capo alla Società di sottoscrivere, acquistare e annullare obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, individuare i soggetti, che potranno anche essere partner industriali, finanziari, strategici o investitori anche persone fisiche e/o investitori professionali ai quali riservare la sottoscrizione del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i e stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili nel rispetto delle procedure e dei limiti di legge; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) stabilire i diritti degli obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie ove rilevanti rispetto alla disciplina del prestito/i obbligazionario/i*

convertibile/i; (g) definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il/i regolamento/i del/i prestito/i obbligazionario/i convertibile/i stabilendone tutti i relativi contenuti, termini e condizioni; (h) conferire tutti gli incarichi necessari od opportuni al fine di dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera ed al/i prestito/i obbligazionario/i, ivi incluso il potere di nominare, tra gli altri, l'agente di calcolo e la banca agente nonché ogni ulteriore soggetto necessario e/o opportuno per dare esecuzione a ciascun regolamento del prestito obbligazionario convertibile, di volta in volta applicabile; (i) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui alla presente delibera, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo Statuto della Società di volta in volta necessarie;

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

5. di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni derivanti dalla delega al Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 c.c.”.

* * * * *

Punto 2 dell'ordine del giorno in parte straordinaria – “Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 13 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 13-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti;”.

Ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di “rebranding” dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V.

In conseguenza delle menzionate attività di “rebranding”, a partire dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti del mercato AIM Italia sono stati modificati al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, in “Euronext Growth Milan”. La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale.

In particolare, saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli artt. 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33.

Modifica dell'art. 13 dello Statuto sociale mediante l'introduzione del nuovo articolo 13-bis

La proposta di modifica dell'art. 13 e la conseguente introduzione del nuovo articolo 13-bis dello Statuto sociale è finalizzata invece a recepire la comunicazione di Borsa Italiana inviata all'Euronext Growth Advisor in data 22 novembre 2021, ai sensi della quale veniva segnalato che gli statuti di alcuni emittenti riportavano clausole sull'offerta pubblica di acquisto non del tutto conformi a quanto indicato nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - in particolare per quanto concerne il possibile ruolo del Panel. Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, nonostante lo Statuto sociale non dia adito a interpretazioni estensive circa il ruolo del Panel in caso di offerta pubblica di acquisto, e al solo fine di eliminare ogni possibile incertezza, apportare le modifiche allo Statuto sociale come di seguito descritte. In particolare, l'attuale articolo 13 dello Statuto sociale sarà suddiviso in due diversi articoli, mediante l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, affinché il richiamo obbligatorio alla disciplina Opa come indicata nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan sia nettamente distinta dal richiamo volontario effettuato con riferimento all'applicazione degli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, che appunto saranno regolati dal nuovo articolo 13-bis.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 13 e 13-bis dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 13 Disposizioni in materia di offerta pubblico di acquisto e scambio	Articolo 13 Disposizioni in materia di offerta pubblico di acquisto e scambio
13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.	13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan , si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.
13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su AIM Italia.	13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan .
13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'	

offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5 Si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.6 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento **Emittenti Euronext Growth Milan** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

<p>medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>13.7 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>13.8 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente</p> <p>13.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – ma per richiamo volontario – le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>	
<p>N.A.</p>	<p>Articolo 13-bis</p> <p>Articoli 108 e 111 TUF</p>
<p>N.A.</p>	<p>13-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>13-bis.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli</p>

	<p>108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>13-bis.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>13-bis.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
--	---

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti di Nusco S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

DELIBERA

1. *di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5, 10, 12, 13, 15, 20, 21, 30 e 33, nonché l'introduzione del nuovo articolo 13-bis, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e di sottoporre le stesse all'approvazione dell'Assemblea della Società, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Nusco, con facoltà di delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per*

dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”

* * * * *

Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “Integrazione del Collegio Sindacale: 1.1 Nomina di un Sindaco Effettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2 Nomina di un Sindaco Supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il 19 aprile 2021 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato Sindaci, per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023: Rosario Bifulco (Presidente), Giulio D'Agostino Giulio e Gennaro Peluso, Sindaci Effettivi; Luigi Rubino e Vincenzo Scognamiglio, Sindaci Supplenti. Il 3 gennaio 2022, Giulio D'Agostino, ha rassegnato con effetto immediato, per motivi personali, le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo della Società. Ai sensi dell'art. 2401, primo comma, del codice, il Sindaco Supplente Luigi Rubino, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo della Società sino alla successiva Assemblea.

È necessario, pertanto, procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo, che rimarrà in carica – con il compenso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2021 – per la durata del mandato dell'attuale Collegio Sindacale e di un Sindaco Supplente per ristabilire una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista, applicabili per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

In considerazione di quanto sopra, pur non essendo previsti termini preventivi per la presentazione di proposte da disposizioni legali o statutarie, gli Azionisti aventi diritto di voto che intendono presentare le candidature prima dell'Assemblea devono depositare idonea documentazione presso la sede sociale, anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante l'invio dell'inerente documentazione all'indirizzo nuscospa@pec.nuscoporte.com da una casella di posta elettronica certificata almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; in tal caso tempestiva informativa in merito alla presentazione della proposta verrà fornita sul Sito Internet della Società, nella sezione dedicata all'Assemblea.

Per la presentazione della proposta è richiesto di far pervenire alla Società idonea certificazione, ovverosia la comunicazione comprovante la partecipazione al capitale e la legittimazione all'intervento in Assemblea, rilasciata da parte di un intermediario autorizzato, precisandosi che la detenzione della partecipazione al capitale sociale dovrà essere comprovata alla *record date*. La certificazione o comunicazione dovrà comunque pervenire alla Società al più tardi entro l'inizio dei lavori assembleari. Unitamente a ciascuna candidatura, dovrà essere depositata la seguente documentazione: (i) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto e (ii) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Premesso quanto sopra, si propone all'Assemblea di procedere alla necessaria integrazione del Collegio sindacale con la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente, tenuto conto che i nuovi Sindaci nominati scadranno dalla carica unitamente agli altri membri, in occasione

dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

*** * ***

Nola, 8 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

dott. Luigi Nusco
